



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 72

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20220000028

ADUNANZA DEL 26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGILO	1
ANDREANI EGIZIANO	2
APA JACOPO	3
BARDELLI ROBERTO	4
BERTINI PAOLO	5
BORRI CARLA	6
CALUSSI ALESSANDRO	7
CANESCHI ALESSANDRO	8
CAPORALI DONATO	9
CORNACCHINI MERI STELLA	10
CUCCINIELLO ROBERTO	11
DELFINI MATTIA	12
DONATI GIOVANNI	-
DONATI MARCO	13
FERRARI FABRIZIO	-
GALLORINI ANDREA	-
GHINELLI ALESSANDRO	14

GIORGETTI VITTORIO	15
LUCACCI FRANCESCO	16
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	17
PALAZZO SIMON PIETRO	18
PALAZZINI FRANCESCO	19
PERTICAI PIERO	20
PUGI ILARIA	-
RALLI LUCIANO	21
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	22
SEVERI ROBERTO	23
SILENO VALENTINA	24
STELLA LUCA	25
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	26

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	SEVERI ROBERTO MENCHETTI MICHELE DONATI GIOVANNI



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;


RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 (Milleproroghe), nel testo risultante dalla conversione in L. 15/2022, ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2022, i*

C.C. n. 72 del 26/05/2022



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

PRESO ATTO ancora che il decreto “Milleproroghe”, all'art. 3 comma 5 sexiesdecies, ha poi prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, già da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021;

VISTO l'art. 43 comma 11 del DL n. 50/2022 con il quale il legislatore, nell'intento di dissipare eventuali dubbi in ordine al termine ultimo fruibile nell'anno 2022 per l'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe, ha aggiunto alla sopra richiamata disposizione del DL Milleproroghe i seguenti periodi “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

ATTESO pertanto che, per l'anno 2022 il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione di fissazione delle tariffe TARI deve essere individuato nel 31 maggio 2022;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arezzo è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO che la successiva deliberazione ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021, contenente l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, pur introducendo significative modificazioni in ordine alle componenti di costo ed alla metodologia di applicazione del sistema, ha sostanzialmente confermato la ripartizione delle competenze sopra rappresentata, meglio dettagliando le singole attribuzioni;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2022-2025;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento di diverse componenti del nuovo metodo tariffario;

RICORDATO che:

- in data 19.4.2022 con nota prot. 56002/2022 è stato trasmesso all'Autorità di Ambito il PEF comunale (tool di calcolo su modello ARERA, relazione di



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

accompagnamento dati comunali e dichiarazione di veridicità) contenente i costi e le detrazioni di esclusiva pertinenza comunale;

- in data 17.5.2022, con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 15/22 del 17.05.2022 (*Validazione e determinazione del PEF ARERA 2022 per singolo Comune e delle relative detrazioni. Applicazione dei Limiti alla Crescita al PEF 2022 e ricalcolo dell'eccedenza complessiva del PEF 2022 da imputare nei PEF delle annualità successive*) e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 80/22 del 18.05.2022 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione del PEF 2022 del Comune di Arezzo, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva;
- in data odierna questo Consiglio Comunale ha preso atto, con propria deliberazione, del procedimento di validazione del PEF.

DATO ATTO pertanto che il PEF 2022 di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Arezzo ammonta complessivamente ad € **20.194.275** cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra. Il valore totale pertanto risulta definitivamente essere fissato in € **21.143.406**

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO conseguentemente che il valore del PEF 2022 del Comune di Arezzo, pari ad € **20.194.275** è ripartito in costi fissi per € **5.701.689** ed in costi variabili per € **14.492.586**

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 120 del 17/12/20219 e rettificato con deliberazioni nn. 53/2020, 101/2021 e n. 59 del 28/04/2022;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 15, 17, 18 e 19 del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che l'applicazione al secondo periodo regolatorio (2022-2025) della nuova metodologia tariffaria disposta con la deliberazione ARERA n. 363/2021 (cosiddetta MTR-2), ha comportato significative differenze in ordine alla articolazione dei costi riconosciuti. In particolare, per il Comune di Arezzo si è dovuto registrare un rilevante incremento dell'incidenza dei costi variabili sul totale dei costi tale da portare detta incidenza al 71,77% nell'annualità corrente rispetto al 32,51% segnato nel 2021. L'effetto si è generato a causa della rimozione, disposta dall'MTR-2, del limite di variabilità annuale della componente variabile del costo fissato nella misura del 20% dal previgente metodo tariffario approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACCERTATO che nella proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, ci si è avvalsi della norma parzialmente derogatoria di cui al citato comma 652 per quanto riguarda la determinazione del coefficiente Kb per nucleo familiare composta da n. 1 componente (fissando il coefficiente al valore di 1,2) e da n. 6 componenti (fissando il coefficiente al valore di 3,3). Ciò al fine di evitare, nel primo anno di applicazione della nuova metodologia ARERA, eccessive diversificazioni nella banda di oscillazione delle tariffe delle utenze domestiche al variare del numero dei componenti. Tale effetto può infatti generarsi in conseguenza della significativa crescita percentuale della parte variabile della tariffa indotta dall'applicazione dell'MTR-2. Inoltre ci si è avvalsi, per alcune limitate categorie di utenze non domestiche, della possibilità di deroga nella determinazione del coefficiente Kd al fine di evitare eccessive variazioni della tariffa complessiva applicata nel 2022 rispetto all'anno precedente in considerazione del venir meno, nell'esercizio corrente, di qualsiasi forma di riduzione associata alle disposizioni di cui all'art. 6 del DL 73/2021 ed al comma 660 della L. 147/2013, presente invece nell'annualità 2021. Ogni altro parametro contenuto nella proposta tariffaria esaminata da questo Consiglio Comunale rientra invece entro i limiti stabiliti dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno*



di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il comma 5 bis dell'art. 13 del DL 4/2022, il quale prevede che “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”;
- il già richiamato contenuto dell'art. 3 commi 5 quinquies e sexiesdecies del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo*” e che, per effetto del Decreto n. 119 del 17.11.2021 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2022 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di dare atto che con successiva deliberazione consiliare, in occasione della prima variazione utile ed in attuazione del già citato comma 5 bis dell'art. 13 DL 4/2022, nonché dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

30 dicembre 2021, n. 228, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione del Comune di Arezzo.

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) e, in particolare l'art. 42, lett. f), che prevede la competenza del consiglio comunale in tema di *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del 24 maggio 2022, esprimendo parere favorevole;

VISTO l'allegato parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	7	Agnolucci, Caneschi, Caporali, Donati Marco, Menchetti, Ralli, Sileno.
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Esito votazione: approvata a maggioranza

Si da atto che risultano uscenti i consiglieri: Agnolucci, Caneschi, Caporali, Menchetti, Ralli, Sileno.

Votazione sulla immediata esecutività:

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	20	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	1	Donati Marco.
Astenuti	0	
Non Votanti	0	



Esito votazione: approvata a maggioranza

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire inoltre che:
 - per la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% in via ordinaria, ed al 100% in occasione di manifestazioni ed eventi, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito;
 - per la riduzione di cui all'art. 15 comma 2 lettera b) (conferimento di rifiuti ai centri di raccolta) del Regolamento per la disciplina della TARI, si stabiliscono i seguenti parametri:
 - 500 a 3.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 5%
 - da 3001 punti fino a 6.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 10%
 - da 6.001 punti fino a 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 20%
 - oltre 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 30%
- 4) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
- 5) di prendere atto altresì che:
 - i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 1a, 2, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
 - tutti gli altri parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
- 6) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021, fissato al 31 maggio 2022

../bloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA

TARIFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Numero possessori/detentori	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/anno)
1	0,73204	157,66623
2	0,80013	223,36050
3	0,86823	262,77705
4	0,93633	315,33247
5	0,99591	381,02673
6 o più	1,04698	433,58214

ALLEGATO B


Coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati per la determinazione delle tariffe 2022

Ka utenze domestiche		
n. componenti il nucleo, superfici	Ka previsto da DPR 158/1999	Ka applicato
1	0,86	0,86
2	0,94	0,94
3	1,02	1,02
4	1,10	1,10
5	1,17	1,17
6 o piu'	1,23	1,23

Kb utenze domestiche		
n. componenti il nucleo	Kb min-max - med	Kb applicato
1	0,6-1,0 - 0,8	1,20
2	1,4-1,8 - 1,6	1,70
3	1,8-2,3 - 2	2,00
4	2,2-3,0 - 2,6	2,40
5	2,9-3,6 - 3,2	2,90
6 o piu'	3,4-4,1 - 3,7	3,30

Kc utenze non domestiche		
	Kc (min – max -med)	Kc applicato
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	0,43-0,61 - 0,52	0,74
02 Cinematografi e Teatri	0,39-0,46 - 0,43	0,46
03 Autorimesse e magazz. senza vendita	0,43-0,52 - 0,48	0,52
04 Impianti sportivi	0,74-0,81 - 0,77	0,81
04bis Distributori carburanti	0,74-0,81 - 0,77	0,74
04ter Campeggi	0,74-0,81 0,77	0,74
06 Esposizioni, autosaloni	0,33-0,56 - 0,45	0,56
07 Alberghi con ristorante	1,08-1,59 - 1,34	1,25
08 Alberghi senza ristorante	0,85-1,19 - 1,02	1,19
08bis agriturismo case appartamenti vacanze	0,85-1,19 - 1,02	0,85
09 Case di cura e riposo	0,89-1,47 - 1,18	1,10
10 Ospedali	0,82-1,70 - 1,26	1,10
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,97-1,47 - 1,22	1,47
12 Banche ed Istituti di credito	0,51-0,86 - 0,69	0,86
13 Negozi abbigliamento, calzature,..	0,92-1,22 - 1,07	1,22
13bis negozi librerie cartolerie ferramenta altri beni durevoli	0,92-1,22 - 1,07	1,22
14 Edicole, farmacie ...	0,96-1,44 - 1,20	1,44
15 Negozi particolari quali filatelia tende ..	0,72-0,86 - 0,79	0,86
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,08-1,59 - 1,34	1,59
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere ..	0,98-1,12 - 1,05	1,12
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname ..	0,74-0,99 - 0,87	0,99
19 Carrozzerie, autofficine ...	0,87-1,26 - 1,07	1,26
20 Attivita' Industriali (capannoni)	0,32-0,89 - 0,61	0,89
20bis attività industriali orafe con capannone di produzione	0,32-0,89 - 0,61	0,80
21 Attivita' artigianali specifiche	0,43-0,88 - 0,66	0,88
21bis attività artigianali di prestazioni di prestazioni servizi	0,43-0,88 - 0,66	0,85
21ter attività artigianali orafe di produzione	0,43-0,88 - 0,66	0,80
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie ..	3,25-9,84 - 6,55	3,25
22bis Rosticcerie	3,25-9,84 - 6,55	3,25
23 Mense, birrerie amburgherie	2,67-4,33 - 3,50	4,33
24 Bar, Caffè', Pasticcerie ..	2,45-7,04 - 4,75	2,45
25 Supermercato, Pane, Salumi ..	1,49-2,34 - 1,92	2,34
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49-2,34 - 1,92	2,34
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori ..	4,23-10,76 - 7,50	4,23
28 Ipermercati di generi misti	1,47-1,98 - 1,73	1,98
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,48-6,58 - 5,03	3,48
30 Discoteche, Night club	0,74-1,83 - 1,29	1,83

Kd utenze non domestiche		
Attività	Kd (min – max – med)	Kd
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	3,98-5,65 - 4,82	4,10
02 Cinematografi e Teatri	3,60-4,25 - 3,93	3,60
03 Autorimesse e magazz. senza vendita	4,00-4,80 - 4,40	4,85
04 Impianti sportivi	6,78-7,45 - 7,12	6,50
04 bis Distributori carburanti	6,78-7,45 - 7,12	6,60
04 ter Campeggi	6,78-7,45 - 7,12	6,55
06 Esposizioni, autosaloni	3,02-5,12 4,07	5,20
07 Alberghi con ristorante	9,95-14,67 - 12,31	11,50
08 Alberghi senza ristorante	7,80-10,98 - 9,39	9,60
08 bis agriturismi case appartamenti vacanze	7,80-10,98 - 9,39	7,60
09 Case di cura e riposo	8,21-13,55 - 10,88	12,00
10 Ospedali	7,55-15,67 - 11,61	13,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali	8,90-13,55 - 11,23	12,70
12 Banche ed Istituti di credito	4,68-7,89 - 6,29	7,60
13 Negozi abbigliamento, calzature,..	8,45-11,26 - 9,86	9,30
13 bis negozi di librerie cartolerie ferramenta	8,45-11,26 - 9,86	11,20
14 Edicole, farmacie ...	8,85-13,21 - 11,03	13,10
15 Negozi particolari quali filatelia tende ..	6,66-7,90 - 7,28	7,60
16 Banchi di mercato beni durevoli	9,90-14,63 - 12,27	14,00
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere ..	9,00-10,32 - 9,66	9,70
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname ..	6,80-9,10 - 7,95	8,10
19 Carrozzerie, autofficine ...	8,02-11,58 - 9,80	10,50
20 Attivita' Industriali (capannoni)	2,93-8,20 - 5,57	6,00
20 bis attività industriali orafe con capannone di produzione	2,93-8,20 - 5,57	5,60
21 Attivita' artigianali specifiche	4,00-8,10 - 6,05	6,10
21 bis attività artigianali di prestazioni servizi	4,00-8,10 - 6,05	5,70
21 ter attività artigianali orafe di produzione	4,00-8,10 - 6,05	5,50
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie ..	29,93-90,55-60,24	49,50
22bis Rosticcerie	29,93-90,55-60,24	32,50
23 Mense, birrerie amburgherie	24,60-39,80-32,20	31,00
24 Bar, Caffè', Pasticcerie ..	22,55-64,77-43,66	33,50
25 Supermercato, Pane, Salumi ..	13,72-21,55-17,64	21,00
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70-21,50-17,60	19,20
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori ..	38,90-98,96-68,93	42,20
28 Ipermercati di generi misti	13,51-18,20-15,86	16,70
29 Banchi di mercato generi alimentari	32,00-60,50-46,25	38,00
30 Discoteche, Night club	6,80-16,83-11,82	10,00



CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Finanziario Ufficio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2022/4775 del 19/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2022

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.


(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Il Vicario
del Direttore del Servizio Finanziario
(Dott. Gianni Rossi)

Arezzo 19/05/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2022/4775 del 19/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità contabile)

Parere Favorevole

p. Il Direttore dell'Ufficio

Il Vicario

Dott. Gianni Rossi

Arezzo 19/05/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.